

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

(ASP)

DON CAVALLETTI

STATUTO

**Approvato dalla Regione Emilia Romagna con
Deliberazione di Giunta Regionale n°1064 del 16/07/2008
e successivamente modificato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 1434 del 12/09/2016**

INDICE
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 – ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA	PAG. 5
ART. 1 – ORIGINI	PAG. 5
ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E COSTITUZIONE	PAG. 5
ART. 3 – NATURA GIURIDICA, FONTI NORMATIVE E CONTENUTO	PAG. 5
CAPO II – FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	PAG. 5
ART. 4 – FINALITA' DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI	PAG. 5
ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	PAG. 6
ART. 6 – SOCI DELL'ASP	PAG. 6
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	PAG. 7
ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	PAG. 7
ART. 8 – CONTRATTI DI SERVIZIO	PAG. 7
ART. 9 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA	PAG. 7

TITOLO 2
ORGANISMI

CAPO I – ASEMBLEA DEI SOCI	PAG. 7
ART. 10 – COMPOSIZIONE E DURATA	PAG. 7
ART. 11 – FUNZIONI	PAG. 8
ART. 12 – ADUNANZE E CONVOCAZIONI	PAG. 8
ART. 13 – VALIDITA' DELLE SEDUTE	PAG. 8
ART. 14 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	PAG. 9
ART. 15 – MAGGIORANZE QUALIFICATE	PAG. 9
ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	PAG. 9
ART. 17 – RIMBORSI	PAG. 9
CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 9

ART. 18 – COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA	PAG. 9
ART. 19 – INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	PAG. 10
ART. 20 – DECADENZA E REVOCA	PAG. 10
ART. 21 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI	PAG. 10
ART. 22 – SURROGAZIONE – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	PAG. 10
ART. 23 – FUNZIONI	PAG. 10
ART. 24 – CONVOCAZIONE	PAG. 11
ART. 25 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	PAG. 11
ART. 26 – VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	PAG. 11
ART. 27 – PRESIDENTE	PAG. 11
ART. 28 – INDENNITA' DI RIMBORSI SPESE	PAG. 11
CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	PAG. 12
ART. 29 – FUNZIONI E COMPOSIZIONE	PAG. 12
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 12
ART. 30 – DELIBERAZIONI	PAG. 12

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I – DIRETTORE	PAG. 13
ART. 31 – INCARICO DI DIREZIONE	PAG. 13
ART. 32 – ATTRIBUZIONI	PAG. 13
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 13
ART. 33 – PRINCIPI	PAG. 13
ART. 34 – REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI	

SERVIZI	PAG. 13
ART. 35 – PERSONALE	PAG. 13

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE

ART. 36 – PATRIMONIO	PAG. 14
ART. 37 – SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE	PAG. 14
ART. 38 – PIANO PROGRAMMATICO	PAG. 14
ART. 39 – SPESE IN ECONOMIA	PAG. 14

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 40 – SERVIZIO DI TESORERIA	PAG. 15
--	----------------

TITOLO VI

NORME GENERALI, FINALI

ART. 41 – CONTROVERSIE	PAG. 15
ART. 42 – MODIFICHE STATUTARIE	PAG. 15
ART. 43 – DURATA, FUSIONE E ESTINZIONE DELL'ASP	PAG. 15
ART. 44 – NORME FINALI	PAG. 15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

1. L'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) trae origine dalla trasformazione delle IPAB "Pio Istituto Don Cavalletti" e "Pio Istituto Don Beretti", con sede in Carpineti:
 - a) l'IPAB "Pio Istituto Don Cavalletti" nacque con regio decreto 12.11.1921, a seguito di lascito testamentario effettuato dal benemerito Sacerdote Don Bartolomeo Cavalletti;
 - b) L'IPAB "Pio Istituto Don Beretti" nacque a seguito di testamento del benemerito Sacerdote Don Sante Beretti in data 10.09.1800, depositato presso il Notaio Fiandri di Montebaranzone il 24.09.1800 e aperto il 4/4/1802.

ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E COSTITUZIONE

1. L'Azienda Pubblica di servizi alla persona viene denominata "Don Cavalletti" e di seguito è indicata come ASP.
2. La sede legale dell'ASP è individuata in Carpineti Via Poiago, 72.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci.
4. L'ASP "Don Cavalletti" è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 16/7/2008 che ha approvato anche il presente Statuto, successivamente modificato a seguito di cambiamento nella composizione dei soci, conseguente a processo di fusione tra Comuni Soci, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n° 1434 del 12 settembre 2016.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA, FONTI NORMATIVE E CONTESTO

1. L'ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive norme regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale n. 2/2003 ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
5. L'ASP è parte integrante della rete degli interventi e dei servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi ed educativi del territorio distrettuale; risponde pertanto agli obiettivi ed ai parametri di qualità di servizio definiti nell'ambito della programmazione territoriale distrettuale.
6. L'ASP subentra a norma dell'art. 25, c. 2, della Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle Ipab trasformate, ivi compresi i legati.

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

ART. 4 – FINALITA' DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti alla persona di tipologia socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, educativi, secondo le esigenze indicate nella pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'assemblea dei soci.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge n. 328/2000, nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona, della diversità delle opinioni e del credo religioso;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento di qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

4. L'ASP riconosce come determinante l'apporto delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e a tal fine si impegna a promuovere e a favorire il confronto con le stesse nelle loro diverse articolazioni.

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Castelnovo ne' Monti, che comprende i seguenti Comuni:

- Carpineti
- Casina
- Castelnovo ne' Monti
- Toano
- Ventasso
- Vetto
- Villa Minozzo

ART. 6 – SOCI DELL'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti Enti Pubblici Territoriali:

- Carpineti
- Casina
- Castelnovo ne' Monti
- Toano
- Ventasso
- Vetto
- Villa Minozzo

2. I Soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definiti:

- a) le quote da ciascuno rappresentante;
- b) i servizi e le attività conferite all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione;
- d) indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
- f) i criteri di ripartizione tra i Soci delle perdite di esercizio nei casi di cui all'art. 23 comma 3 lettera g.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

ART. 7 - GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali, tempo per tempo vigenti in materia e nel rispetto ed in coerenza con le proprie finalità.
2. L'ASP può, avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
3. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
4. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari, con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
5. L'ASP può, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.
6. L'ASP, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.

ART. 8 – CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Il conferimento all'ASP dell'organizzazione e gestione di servizi ed attività da parte dei soci è regolato da contratti di servizio ai sensi della normativa regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contratti di servizio sono stipulati anche dall'Azienda USL per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

ART. 9 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Con la finalità di mantenere e consolidare i legami con la comunità nella quale sono ubicati i propri servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti. Tali organismi hanno un ruolo consultivo, di verifica della qualità e di promozione dell'attività del volontariato.

TITOLO II ORGANISMI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP.
2. L'Assemblea dei Soci è composta dal Presidente/Sindaco di ciascuno dei soci enti pubblici territoriali, o da loro delegati.
3. A ciascuno dei soci enti pubblici territoriali è assegnata la quota di rappresentanza stabilita nella convenzione di cui all'art. 6 comma 2.
4. La delega di cui al comma 2 deve essere rilasciata in forma scritta e può essere a tempo indeterminato o determinato o riferita ad una o più sedute. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un mutamento nella

titolarità delle cariche di Presidente/Sindaco, dei soci enti pubblici territoriali.. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente/Sindaco di uno dei soci Enti Pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Presidente/Sindaco che cessa, decade automaticamente.

ART. 11 – FUNZIONI

1. L'Assemblea dei soci svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e li revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - c) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore Unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai 10 milioni di Euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai 10 milioni di Euro,
 - d) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo, il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - e) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - f) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - g) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - h) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - i) determina, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile;
 - j) individua l'ubicazione dei servizi e degli uffici dell'ASP;
 - k) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio;
 - l) approva gli indirizzi per la predisposizione della carta dei servizi;
 - m) approva su proposta del Consiglio di Amministrazione il piano di rientro di cui all'art. 23, c. 3, lettera g;
 - n) approva gli indirizzi generali per l'adozione del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi dell'ASP.

ART. 12 – ADUNANZE E CONVOCAZIONI

1. La disciplina delle adunanze e delle convocazioni è contenuta nel regolamento previsto all'art. 11 comma 1 lett. g).

ART. 13 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno 3 (tre) degli Enti Soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno 2 (due) Enti Soci.
3. I componenti l'Assemblea dei Soci non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci, dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 6 comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti.

3. I componenti che dichiarano di astenersi dalla votazione non concorrono a determinare le maggioranze di cui al comma 2°.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.

ART. 15 - MAGGIORANZE QUALIFICATE

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 70% delle quote di rappresentanza ed almeno 3 (tre) degli enti pubblici territoriali soci, salvo quanto previsto al comma 2°:
 - a. indirizzi generali dell'ASP;
 - b. piano programmatico;
 - c. nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e. proprio regolamento di funzionamento;
 - f. fusione tra ASP.
2. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum indicato al comma 1 dopo due votazioni, alla terza votazione l'atto è approvato con il voto favorevole di almeno due soci, purchè rappresentino il 70% delle quote di partecipazione.

ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le sedute;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Componente dell'Assemblea dei soci che rappresenta la quota più alta o, in caso di parità di quota dal componente più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 5 degli Enti pubblici territoriali soci dell'ASP. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Presidente/Sindaco dell'Ente Pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

ART. 17 – RIMBORSI

1. Ai membri dell'Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da n. 3 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per esperienza acquisita presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno a scrutinio palese, nella seduta di insediamento, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi amministratori: ciò deve avvenire entro 10 giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 22, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20.

ART. 19 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati e non possono ricoprire la carica di Consiglieri di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

ART. 20 - DECADENZA E REVOCA

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

ART. 21 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere di Amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini e con le modalità previste dalla normativa regionale; il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti nella normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

ART. 22 - SURROGAZIONE -DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 23 - FUNZIONI.

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta del piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) proposta delle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

c) regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci;

d) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

e) nomina del Direttore;

- f) approvazione dei contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra i soci enti pubblici territoriali che conferiscono all'ASP servizi e attività, l'ASP medesima e, quando sussistono elementi di integrazione socio-sanitaria, con l'Azienda USL;
- g) proposta alla Assemblea dei Soci di un piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite le stesse vengono assunte dai soci dell'ASP con criteri di riparto tra gli stessi definiti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 2.
- h) nomina della delegazione trattante aziendale.

3. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

ART. 24 - CONVOCAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare. La convocazione avviene secondo le regole stabilite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni, nonché con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 26 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

- 1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
- 5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Art. 27 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Assemblea dei Soci;

ART. 28 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE.

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina regionale, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 29 - FUNZIONI E COMPOSIZIONE.

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il Bilancio dell'ASP sia inferiore ad un valore di Euro 10.000.000,00. Qualora invece il bilancio sia superiore a tale soglia, l'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri, dei quali due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione. Nel caso in cui il Bilancio dell'ASP comporti superamento o rientro dalla soglia suddetta, l'organo di revisione vigente dura in carica fino alla sua naturale scadenza e si procede successivamente alla diversa individuazione.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 - DELIBERAZIONI.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede legale l'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha la sede legale l'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
3. La pubblicazione dei documenti contabili è disposta nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina regionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

ART. 31 - .INCARICO DI DIREZIONE.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ASP.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'ASP, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ASP.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI.

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Ente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 33 – PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'ASP risponde a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli Organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

ART. 34 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'art. 35.

ART. 35 - PERSONALE.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di comparto, dal codice civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.
2. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'art. 1, conserva fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto della trasformazione, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
3. Nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, al personale assunto dall'ASP si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
4. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 34, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE

ART. 36 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'ASP, effettuati dalle IPAB da cui è sorta l'ASP, ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetti all'articolo 828 del Codice Civile.

ART. 37 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico-patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Art. 38 - PIANO PROGRAMMATICO

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

ART. 39 - SPESE IN ECONOMIA

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 40 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI NORME GENERALI, FINALI

ART. 41 – CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Soci e tra essi e l'ASP relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto sono decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
2. Il Collegio Arbitrale giudica in modo formale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile in tema di lodo arbitrale.
3. Per qualunque controversia non sottoponibile al Collegio Arbitrale di cui al comma 1, è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 42 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate con le modalità indicate all'art. 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

ART. 43 - DURATA, FUSIONE E ESTINZIONE DELL'ASP

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione con altre ASP è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci "Don Cavalletti" delibera la fusione con la maggioranza qualificata di cui all'art. 15 del presente statuto.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili, con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

ART. 44 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.